

COMUNE DI MATRICE

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI MATRICE E' ENTE AUTONOMO LOCALE CHE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. TUTTA LA CAPACITA' OPERATIVA E LE RISORSE DI MATRICE SONO A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE PER FRONTEGGIARE LE SUE ESIGENZE ORDINARIE E STRAORDINARIE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI AFFIDATE ALL'ENTE DALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE RELAZIONI CON LE COMUNITA' MATRICIANE RESIDENTI ALL'ESTERO E LA STORIA LOCALE VALORIZZANDO IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E LETTERARIO LE CUI TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE SONO RAPPRESENTATE:

A) DAL MONUMENTO NAZIONALE ROMANICO DI S. MARIA DELLA STRADA CON GLI ADIACENTI REPERTI DI UNA VILLA D'EPOCA ROMANA;

B) DAGLI SCRITTI DI ACHILLE DE RUBERTIS, GIA' DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DI PISA;

C) DAI NUCLEI RURALI CON LE RELATIVE INFRASTRUTTURE ANTICHE;

D) DAL BORGO ANTICO MEDIEVALE;

E) DAL BOSCO DI S. MARIA DELLA STRADA DI HA 130.15.20 PROVENIENTE DAL DEMANIO EX FEUDALE CON LE TERRE ASSOGGETTATE AGLI USI CIVICI DI HA 04.66.20 , PROVENIENTI DAL DEMANIO UNIVERSALE.

ART. 02

SEDE E TERRITORIO

01. LA SEDE LEGALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E' SITUATA IN MATRICE NEL PALAZZO DENOMINATO "S. URBANO".

02. IL TERRITORIO S'ESTENDE PER KMQ. 20,38 SUI TERRENI RIPORTATI NELLE MAPPE CATASTALI AVENTI I NUMERI DA 01 A 20 E CONFINA CON I COMUNI DI CAMPOLIETO, MONTAGANO, SAN GIOVANNI IN GALDO, RIPALIMOSANI, CAMPOBASSO, PETRELLA TIFERNINA E CASTELLINO SUL BIFERNO.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. EMBLEMA RAFFIGURATIVO DEL COMUNE DI MATRICE E' LO STEMMA CONCESSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI LOCALI.

02. INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE, SUL QUALE CAMPEGGIA LO STEMMA. NELL'USO SI OSSERVA IL D.P.C.M. 03

GIUGNO

1986.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

04. IL COMUNE S'IDENTIFICA NEGLI ATTI E NEL SIGILLO CON IL NOME "MATRICE" E LO STEMMA.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA NELLA PROPRIA SEDE ED IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE UN ALBO PRETORIO PER PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE, ORDINANZE, MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DELLA COMUNITA'.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.
03. L'AFFISSIONE ALL'ALBO E' INTEGRATA DALLA DISPONIBILITA' MEDIANTE DEPOSITO SU APPOSITO TAVOLINO SITUATO NELL'ATRIO COMUNALE DELLE RACCOLTE DELLE DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO ADOTTATE LUNGO L'ANNO CORRENTE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 05

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA POTERI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO E AMMINISTRATIVO ED HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 06

POTERI D'INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO NELLA FUNZIONE D'INDIRIZZO ASSUME FRA GLI ALTRI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
 - A) GLI ATTI INDICATI NELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 ;
 - B) GLI ATTI INERENTI FINALITA' E INDIRIZZI VINCOLANTI PER LE ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI PREVISTE NELL'ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 ;
 - C) LA DIRETTIVA AL SINDACO PER IL COORDINAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 ;
 - D) I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI, ECONOMIE DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ;
 - E) LE DETERMINAZIONI SULLE MOZIONI.

ART. 07

POTERE DI CONTROLLO POLITICO E AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO MEDIANTE:
 - A) L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' COLLABORATIVA E DEL REFERTO DEL REVISORE DEI CONTI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';
 - B) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTT. 55 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
 - C) LA RICHIESTA DI SOTTOPORRE AL COMITATO DI CONTROLLO LE DELIBERE DI GIUNTA, DIVERSE DA QUELLE MERAMENTE ESECUTIVE E NON

ASSOGGETTATE A CONTROLLO SPONTANEO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE SOLO IN SESSIONI ORDINARIE E NON PUO' ESSERE ASSUNTO ALCUN ATTO SE NON INTERVIENE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. ENTRO LO STESSO TERMINE L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NEI LUOGHI PUBBLICI.

03. TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLE PROPOSTE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEVONO ESSERE DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 02 GIORNO PRIMA DELL' ADUNANZA, ESCLUSO IL CASO D' URGENZA.

04. IL BILANCIO PREVENTIVO CON ANNESSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IL CONTO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE DEPOSITATI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELL' ADUNANZA.

ART. 09

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L' INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. ASSUME LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO IL TITOLARE DELLA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA CONSILIARE SONO INDIRIZZATA AL SINDACO PER ISCRITTO. SONO COMPRESI NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA CONSILIARE.

04. I DIRITTI E I DOVERI DEI CONSIGLIERI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

05. LE PROPOSTE DELIBERATIVE E GLI EMENDAMENTI SOSTANZIALI DEVONO ESSERE CORREDATE DEI PARERI DI LEGGE IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 10

GIUSTO PROCEDIMENTO

01. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO IL "GIUSTO PROCEDIMENTO" SI PERFEZIONA CON LA SOTTOPOSIZIONE DELLA PROPOSTA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI COMUNALI. ESSA CONSISTE NELL' ACQUISIZIONE DEI PARERI DI LEGGE E NELLA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 11

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI, POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPO SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IN MANCANZA DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO

IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN OGNI LISTA.

ART. 12

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', TRASPARENZA ED EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

ART. 13

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA CONSILIARE E CON LE MODALITA' STABILITE DALL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSO IL CASO DI DIMISSIONI SINGOLE DI QUEST'ULTIMI, RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.
03. SPETTA ANCHE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E LA SUA PRESIDENZA PER RINNOVARE LA GIUNTA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 14

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E 04 ASSESSORI CONSIGLIERI.
02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO.
03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 15

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA E' RISERVATA IN GENERALE L'ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
 - A) LA PROPOSTA DI REGOLAMENTI;
 - B) L'APPROVAZIONE DI PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI IMPEGNI FINANZIARI, NON ATTRIBUITI AL SINDACO E AL SEGRETARIO;
 - C) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
 - D) L'ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE E SU PARERE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, LE SANZIONI DISCIPLINARI NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;
 - E) L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - F) L'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE E CONVENUTO E L'APPROVAZIONE DELLE TRANSAZIONI;

G) L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE O STATO QUANDO NON ATTRIBUITE ESPRESSAMENTE AD ALTRO ORGANO DALLE LEGGI SUCCESSIVE AL PRESENTE STATUTO;

H) L'ACCERTAMENTO DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER ASSICURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO ED ADEGUARLO ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI;

ART. 16

DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERE SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERE CONCERNENTI PERSONE ED INERENTI L' APPREZZAMENTO DELLA QUALITA' SOGGETTIVA O LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.

04. IN CASO DI MANIFESTAZIONI DI VALUTAZIONI E APPREZZAMENTO SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

05. L' ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI FISSATI NEL REGOLAMENTO.

06. IN CASO D' INCOMPATIBILITA' IL SEGRETARIO PUO' ESSERE SOSTITUITO TEMPORANEAMENTE DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO, DESIGNATO DAL SINDACO, NELLA FUNZIONE DI VERBALIZZAZIONE.

07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO E DEVONO CONTENERE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E L' ESITO DELLE VOTAZIONI.

08. I VERBALI DEL CONSIGLIO S'INTENDONO APPROVATI SE ENTRO IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE NON VENGA INOLTRATA OSSERVAZIONE SCRITTA DA QUALCHE CONSIGLIERE.

09. LE OSSERVAZIONI SONO SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA PER LE VALUTAZIONI DEL CASO.

ART. 17

IL SINDACO

01. LA LEGGE DISCIPLINA L' ELEZIONE, I CASI D'INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

02. OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE AL SINDACO SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI COME ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE AL SUO UFFICIO.

ART. 18

ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

01. AL SINDACO COMPETE:

- A) LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;
- B) LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) L' ADOZIONE DELLE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL' ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, SUL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI E SUL RITMO DI UTILIZZO DELLA GLOBALITA' DELLE RISORSE;
- D) LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ;
- E) LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 241/1990 ;
- F) L' ADOZIONE DELLE ORDINANZE ORDINARIE.
- G) IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE.
- H) L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRIO;
- I) L' ASSEGNO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE;
- L) L' APPROVAZIONE DEI RUOLI TRIBUTARI E DELLE LISTE DEI CANONI ED ENTRATE PATRIMONIALI;
- M) LA DETERMINAZIONE DELL' ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
- N) LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEI CONTRATTI DEL COMUNE QUANDO SIA RICHiesto DALL' AMMINISTRAZIONE IL ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- P) LA SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE IN CASO DI URGENZA E L' APPLICAZIONE DELLA CENSURA.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
- B) PROMUOVE INDAGINI, VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL' INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) FISSA L' ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E LO PRESIEDE SECONDO IL REGOLAMENTO CONSILIARE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- C) ESERCITA COME PRESIDENTE I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE

CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE ANCHE INFORMALMENTE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA CHE PRESIEDE.

ART. 21

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI SUE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SE NON VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SURROGATORIE SINDACALI SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA' PER NASCITA.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE DEV' ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI EVENTUALI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 22

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA D' INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO E CON L' OSSERVANZA DEI CRITERI SANCITI NELLO STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO STATUS, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L' ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, ESERCITA L' ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D' INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO IN PRESENZA DI RISORSE ADEGUATE.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVE, DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SEGUENDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI STABILITI DALLA GIUNTA LE ORDINAZIONI DI BENI E SERVIZI CON LE RELATIVE LIQUIDAZIONI;
- B) NEI LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO LOCALE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L' ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, SCELTO FRA I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON INFERIORE A 06 LIVELLO;
- C) L' ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- D) LA VERIFICA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELLE DELIBERE;
- E) LA VERIFICA DELL' EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE RELATIVO;
- F) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO PREDETERMINATI DA LEGGE E REGOLAMENTO;
- G) LA SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D' INCASSO SECONDO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 24

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL' ENTE.
- 02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI D'ORDINE TECNICO E GIURIDICO AGLI ORGANI ELETTIVI.
- 03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI DI LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERE PREVIO REFERTO DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.
- 04. L' OBBLIGO DI FORNIRE IL REFERTO SULLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE NONCHE' L' ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA COMPETE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE, INQUADRATO ALMENO NEL 06 LIVELLO, HA, ANCHE DI FATTO, LA CURA E RESPONSABILITA' DELL' AREA FUNZIONALE INERENTE LA MATERIA E LE MATERIE CONTENUTE NELLE PROPOSTE DI DELIBERA.
- 05. IL REFERTO HA VALORE INTERNO ED E' SOSTITUTIVO DEI PARERI CON VALENZA ESTERNA DOVUTI DAL FUNZIONARIO DI 08 LIVELLO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE

- 01. IL SEGRETARIO ESERCITA FUNZIONI D' IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
- 02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI SECONDO LE NORME CONTRATTUALI.
- 03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME CONTRATTUALI.
- 04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA.
- 05. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, ADOTTA LA SANZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E PROPONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DIVERSI CON L' OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI GARANZIA E LEGALITA'

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI DI LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA PER IL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NONCHE' QUELLO PER LE RILEVAZIONI CENSUARIE.

04. RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DELLE DELIBERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, LA ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE E SU DICHIARAZIONE DEL MESSO, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO.

ART. 27

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE INFORMARSI ALLE SEGUENTI TECNICHE:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI MA PER PROGETTI E PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO D'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MAGGIORE FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' D'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 28

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE E' ARTICOLATA IN UFFICI COMPREDENTI PIU' AREE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI REALIZZARE GLI OBBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 29

PERSONALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI LOCALI D'ESECUZIONE DELLE LEGGI E DELLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE PREVEDE IN PARTICOLARE:

- A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE;
- B) LA DOTAZIONE ORGANICA;
- C) LE MODALITA' D' ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) I DIRITTI, DOVERI E LE SANZIONI;
- E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE;
- F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 30

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO PUBBLICO DEV' ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE SPECIE INDICATE NELL' ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. PER I SERVIZI DI GESTIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE D' AZIENDA, CONSORZIO E SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' FRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE D' ISTITUZIONE L' AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE NONCHE' FRA LA GESTIONE SINGOLA E QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

04. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO.

05. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE D' INDIRIZZO IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ED I MODI ED I TEMPI DI RISCONTRO DELL' ATTIVITA' RELATIVA CON FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA PREVIO AVVISO COMUNICATO 06 MESI PRIMA.

ART. 31

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI AZIENDA E ISTITUZIONI

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICOLI DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO E SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DEV' ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELL' ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL' ISTITUZIONE E DELL' AZIENDA SONO SCELTI TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 32

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE CON RIFERIMENTO ALLA EFFICACIA DELL' AZIONE DEL COMUNE.

02. L' ATTIVITA' DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL' ENTE. E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL' UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO D' IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA CON L' OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLA SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. S' INDIVIDUERANNO ANCHE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO E FUNZIONALE TRA L' ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 33

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.90 N. 142 DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI D' INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 .

02. ULTERIORI CAUSE D' INCOMPATIBILITA' POTRANNO ESSERE STABILITE NEL REGOLAMENTO APPOSITO CHE DISCIPLINERÀ LA REVOCA E LA DECADENZA.

03. IL PREDETTO REGOLAMENTO CONTERRA' INOLTRE MODALITA' E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REVISIONALI.

TITOLO 06

RIASSETTO E COOPERAZIONE

ART. 34

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL

RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

02. IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE NON ESCLUDE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DI UNA LORO EVENTUALE FUSIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVERA' LA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 35

PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

01. L' ATTIVITA' DEL COMUNE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D' INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 25 26 E 27 DELLA LEGGE 06. 08. 90 N. 142 .

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 36

VALORIZZAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

02. I RAPPORTI TRA TALE FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE CONTENERE

FRA L' ALTRO, NORME DIRETTE A:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L' INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE E UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) INDICARE IL RIFERIMENTO ISTITUZIONALE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI NELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 37

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE PROMUOVE L' ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRE ORGANIZZAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICHE LORO RICHIESTE, IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE DEVE COMUNQUE AVER LUOGO SUI PROGETTI DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, DEI PIANI COMMERCIALI E PROGRAMMATICI.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L' INDIZIONE E L' ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO D' INDIZIONE DEI COMIZI.

ART. 38

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO IN SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO ED INDIRETTO, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, DI QUELLI DIRETTI ALL' EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 05, ULTIMO COMMA, 07 08 09 E 10 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

02. TITOLARI DELL' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SONO I RESPONSABILI DEI SERVIZI O I DIPENDENTI FORMALMENTE ASSEGNATARI DELLA RESPONSABILITA' DELL' ISTRUTTORIA.

03. IL SEGRETARIO VIGILA SULL' OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE E RICHIAMATE NEI COMMI PRECEDENTI RIFERENDO AL SINDACO.

ART. 39

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. SINO A QUANDO NON SI PROCEDERA' FORMALMENTE A DETERMINARE L' UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA, DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL' ADOZIONE DELL' ATTO FINALE, L' INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE VOLUTO DALL' ARTICOLO 05, COMMA 01, DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 DERIVA DIRETTAMENTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA.

ART. 40

DETERMINAZIONE CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

01. GLI ACCORDI PREVISTI ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 07 . 08. 90 N. 241 SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA SECONDO LA COMPETENZA.

ART. 41

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED A QUELLI IN ESSI RICHIAMATI SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE COMUNQUE PREVEDERE:

A) LA DISCIPLINA PER L' INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AD OPERA DEL SINDACO SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO;

B) LE NORME PER GARANTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E PROCEDURE E DELL' ORDINE D' ESAME DELLE ISTANZE O DOMANDE PRESENTATE CON FISSAZIONE DI TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO COMPLETARSI LE SINGOLE PROCEDURE;

C) L' ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEI SOGGETTI PREDETTI DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE L' AMMINISTRAZIONE SPECIE IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E DELL' AMBIENTE.

D) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DI COPIE AL PURO PREZZO DI COSTO E CON L'

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI;

E) L' INDICAZIONE DELLE MATERIE IN CUI IL SINDACO E' FACOLTIZZATO CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, AD INIBIRE TEMPORANEAMENTE L' ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SE LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE O POSSA IMPEDIRE E GRAVEMENTE RITARDARE L' AZIONE AMMINISTRATIVA.

F) L' ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ATTI INTERNI AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART. 42

DIRITTO D' ISTANZA E DI RECLAMO

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZA PER RICHIEDERE INTERVENTI A TUTELA D' INTERESSI PERSONALI E COLLETTIVI O LAMENTARE DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA'.

02. OGNI E QUALSIASI ISTANZA DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE E PRODURRE UN ATTO SCRITTO CON CUI IL SINDACO O IL SEGRETARIO FORMULA LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

03. L' UFFICIO SEGRETERIA CURA LA TENUTA DEL REGISTRO RECLAMI AL FINE DI ELIMINARE EVENTUALI INADEMPIENZE.

ART. 43

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

01. GLI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERSI IN MODO ASSOCIATO, NEL NUMERO MINIMO FISSATO DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA PER RICHIEDERE, MOTIVANDO, L' ASSUNZIONE O IL CAMBIAMENTO D' INDIRIZZO OPERATIVO, L' ADOZIONE O LA REVOCA DI PROVVEDIMENTI, PROPORRE L' INTEGRAZIONE E LA RIDUZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATORI COMUNALI, MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI COMUNALI E QUANTO ALTRO ABBAIA RILEVANZA CITTADINA ESCLUSA LA MATERIA TRIBUTARIA.

02. I DOCUMENTI DI CUI SOPRA, UNA VOLTA ISTRUITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DELLA LEGGE 06. 08. 90 N. 142 SONO COMUNQUE SOTTOPOSTI ENTRO 30 GIORNI ALL' ORGANO DI GOVERNO CITTADINO AVVERTENDONE IL PRIMO FIRMATARIO.

ART. 44

REFERENDUM

01. CON I LIMITI PREVISTI DALL' ARTT. 06 COMMA 04 DELLA LEGGE 07.06.90 N. 142 IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE IL REFERENDUM CONSULTIVO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. ALTRO SOGGETTO PROMOTORE E' IL CORPO ELETTORALE NELLA MISURA DEL 35% (TRENTACINQUEPERCENTO) DEGLI ELETTORI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA IL REGOLAMENTO, I REQUISITI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA'

ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 45

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI D' INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEV' ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 46

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO INFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE APPORTATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL' INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

03. L' APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICA STATUTARIA COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL' INTERO TESTO FONDAMENTALE AGGIORNATO COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L' IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE ENTRO 15 GIORNI DALL' ESECUTIVITA' SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L' EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 47

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI TENENDO CONTO DELLE DIVERSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DA SOGGETTI DIVERSI AVENTI CONCORRENTE COMPETENZA NELLE STESSE MATERIE .

04. L' INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE. SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 06. 08. 90 N. 142 NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO AVER ACQUISITO L' ESECUTIVITA'.

05. I REGOLAMENTI COMUNQUE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI

PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L' EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 48

ADEGUAMENTO A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 06. 08. 90 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 49

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO PUBBLICARSI PER 15 GIORNI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDE CONSULTARLE.

04. IL SINDACO NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO EMANA ALTRESI' ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 06.08.1990 N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASI DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL COMMA 03.

ART. 50

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L' APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO 02 ANNI I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.